

REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private *di cui il Comune abbia la disponibilità*, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
 - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti *con apposita delibera di Giunta Comunale*, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art.6.

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini in parola possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - di aver preso visione delle norme contenute nel "Regolamento dei mercati del riuso", approvato dal Comune di Valsamoggia nonché delle specifiche disposizioni relative alla singola manifestazione o giornata dedicata al riutilizzo;
 - che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riutilizzo cui intende partecipare sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, come individuati dalla DGR Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014 ;
 - che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riutilizzo cui intende partecipare rientrano nell'ambito della definizione del riutilizzo di cui all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

- 1 - Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
- 2 - Agli espositori è vietato:
 - a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c) vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi.
- 3 - Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
 - a) le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
 - b) le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce,
 - c) eventuali criteri di priorità per la partecipazione.
- 4- L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 6 – Organizzatore

1. Le proposte di istituzione di mercatini presentate da soggetti terzi che si candidano a gestire l'organizzazione devono contenere:
 - a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o *privati*)
 - b. luogo di svolgimento
 - c. periodicità
 - d. giorni e orari
 - e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 co.2 o fiere espositive ai sensi della L.R. 12/2000 o mercatini degli hobbisti).
2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al

soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.

3. Il soggetto gestore:

- a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
- b. in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
- d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
- e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
- f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni o riduzioni;
- g. controlla che venga venduta merce esclusivamente usata;
- h. redige l'elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino;
- i. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
- j. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Nel valutare i progetti dei mercatini del riuso l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercatini del riuso, può essere data per un massimo di tre anni e rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si

riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.

2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981.

◻◻◻◻◻